



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Prot. n. 1044-22

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI CONTROLLO SANITARIO
A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA AL
31 MARZO 2022 E DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 24.3.2022 n.24

Lo stato di emergenza sanitaria è cessato al 31 marzo 2022 e, nel frattempo, è entrato in vigore il D.L. 24 marzo 2022 n.24 che ha modificato la disciplina data con il D.L. 7 gennaio 2022 n.1 (convertito nella legge 4 marzo 2022 n.18).

E', pertanto, necessario dare nuove disposizioni in materia di controllo sanitario, in adempimento delle novità normative portate dal D.L. 24 marzo 2022 n.24.

Le nuove disposizioni sul controllo sanitario fino al 30 aprile 2022.

In adempimento della disciplina data con il D.L. 24 marzo 2022 n.24, nonché lette:

- le disposizioni organizzative emanate dal Procuratore Generale di Torino in data odierna (prot. 2797/SP/2022);
- la nota del Ministero del 30.03.2022 (*"Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, introdotte dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – adozione di misure conseguenti"*)

nonché interloquito con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo

si dispone quanto segue.

Dal giorno 1° e fino al giorno 30 di questo mese di aprile 2022:

- **i magistrati ordinari, onorari, i giudici popolari, il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica), il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, per accedere agli uffici giudiziari hanno l'obbligo di possedere ed esibire il *green pass di base*,**
- **egualmente i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia per accedere agli uffici giudiziari hanno l'obbligo di possedere ed esibire il *green pass di base*,**
- **i testimoni e le altre parti del processo, così come gli utenti, nonché tutti i soggetti che per ragione di salute sono sottratti all'obbligo vaccinale, sono esentati dal possedere ed esibire il *green pass***
- non è obbligatorio, per l'ingresso e la permanenza negli uffici giudiziari, il dispositivo di protezione FFP2, essendo sufficiente il dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie del tipo "chirurgico"

Esenzioni .

Continua ad avere applicazione la disposizione in tema di esenzione,(art. 9-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, richiamato anche dal successivo art. 9-*sexies*, comma 7), per la quale le disposizioni inerenti all'obbligo di possesso e di esibizione di *green pass* da parte dei pubblici dipendenti e di soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o istituzionali che, per lo svolgimento della propria attività, hanno diritto di accesso presso gli uffici e servizi senza preventiva autorizzazione, "*non si applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute*".

Efficacia delle precedenti disposizioni in tema di cautela sanitaria.

Resta fermo che nulla è stato modificato in merito alle norme di cautela sanitaria generale e di distanziamento previste per la pandemia COVID 19, e che immutato è rimasto il quadro sanzionatorio previsto per le violazioni connesse agli obblighi di possesso del *green pass* di cui agli artt. 9-*quinquies* e 9-*sexies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

Restano ancora efficaci le disposizioni date sulla misurazione della temperatura corporea al momento dell'ingresso nella sede giudiziaria e le altre disposizioni date con pregressi provvedimenti, l'ultimo in data 10 settembre 2021, per prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 e che qui si richiamano, poiché nulla è stato modificato in merito alle norme di cautela sanitaria generale e di distanziamento previste per la pandemia COVID 19, ed è rimasto immutato il quadro sanzionatorio previsto per le violazioni connesse agli obblighi di possesso del *green pass* di cui agli artt. 9-*quinquies* e 9-*sexies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Cuneo, 31 marzo 2022.

Il Procuratore
Onelio Doderò

Si trasmetta al personale addetto alla vigilanza, ai Magistrati, ai v.p.o., al personale amministrativo, ai Responsabili delle Aliquote di p.g.

Si inserisca nel sito web.

Si comunichi:

Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino

Al Presidente del Tribunale di Cuneo

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo

Al Presidente della Sezione di Cuneo della Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta "V. Chiusano".